

CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi, delle norme e delle regole comportamentali che ogni professionista associato A.N.O.M.L. si impegna a rispettare.

L'adesione all'associazione presuppone la integrale ed incondizionata accettazione delle norme riportate nello Statuto, nel Regolamento e nel presente Codice deontologico.

“PRINCIPI GENERALI”

1) **L'operatore del metodo Loney è un professionista** ai sensi della legge 4/2013 e si impegna ad esercitare la propria professione nel rispetto e nei limiti della predetta Legge;

2) **L'operatore del metodo Loney esercita la sua professione nel pieno rispetto** della persona, della dignità umana , astenendosi da ogni qualsivoglia forma di discriminazione.

3) **L'operatore del metodo Loney** considera sempre il proprio cliente o utente nella sua globalità di corpo, mente e spirito in quanto il proprio operare è finalizzato al recupero dell'equilibrio e del benessere fisico e psichico dello stesso attraverso un lavoro esclusivamente di tipo rilassante muscolare e simmetrizzazione.

4) **L'operatore del metodo Loney** svolge professionalmente il trattamento utilizzando le sole tecniche consentite dai metodi del riequilibrio e bilanciamento studiati da Valentine Loney con l'ausilio di piattaforme e pioli di legno, senza mai sconfinare nell'ambito di attività e professioni di cui non detiene competenze e titoli.

5) **L'operatore del metodo Loney ha** il dovere di fornire al cliente una descrizione ed immagine di sé e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che crei un'aspettativa fuorviante nell'utente.

6) **L'operatore del metodo Loney** evita l'utilizzo di terminologia che possa creare confusione con l'attività e gli scopi terapeutici delle figure sanitarie e/o di quant'altro possa indurre l'utente, a fraintendimenti.

7) **L'operatore del metodo Loney** ha il dovere di adempiere all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento.

“RAPPORTI CON I CLIENTI”

8) E' tenuto a prospettare e rappresentare in anticipo rispetto alla prestazione, con semplicità e chiarezza, la metodologia e le potenzialità, l'efficacia e le finalità del trattamento al fine di evitare dubbi interpretativi nell'utente;

9) Pattuisce il proprio compenso con il cliente prima dell'inizio della prestazione, rappresentando con chiarezza tempi e modalità dei pagamenti.

10) Nel libero esercizio della propria professione può rifiutare le proprie prestazioni nel caso in cui ravvisi la possibilità che ciò costituisca violazione di Legge o di norme regolamentari e/o deontologiche;

11) E' tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti.

Rispetta la privacy del cliente, non ne divulga né direttamente né a mezzo terzi notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza del rapporto professionale, salvo in casi in cui vi sia obbligato per Legge.

12) Si impegna ad accogliere il Cliente in ambiente dignitoso e pulito. Deve garantire l'igiene e la pulizia personale durante lo svolgimento della propria prestazione; garantisce che il locale dove svolge la propria prestazione sia conforme a tutte le norme igieniche e di sicurezza previste dalle leggi vigenti .

13) Deve stimolare un atteggiamento attivo della personalità del Cliente cercando di evitare qualsiasi forma di dipendenza dagli incontri.

“RAPPORTI CON I COLLEGHI”

14) Opera e si rivolge con la massima correttezza, trasparenza e solidarietà professionale nei confronti dei colleghi e collaboratori, adottando un comportamento volto alla disponibilità ed alla collaborazione;

15) Può accettare di eseguire la prestazione in favore un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette.

16) Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Scuole diverse, in un'ottica di miglioramento ed aggiornamento.

“PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”

17) Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare la norme contenute nel Codice Deontologico.

18) Ogni associato che viene a conoscenza di comportamenti che costituiscono violazione delle norme previste nello Statuto, Regolamento e al presente Codice o che si ritengano comunque lesive degli interessi dell'associazione, deve segnalarlo tempestivamente agli organi preposti all'interno dell'Associazione e con le modalità previste.

19) L'inosservanza delle norme da parte dei soci sarà oggetto di verifica e di procedimento disciplinare secondo quanto previsto all'art.14 del Regolamento;

20) Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai soci, tenuto conto della gravità della violazione accertata e secondo un principio di gradazione sono:

- *Avvertimento*: ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito.
- *la censura*: ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso.
- *la sospensione dall'associazione*: quando sia accertata una grave violazione da parte dell'associato che, tuttavia non comporti la espulsione; può essere comminata per un periodo massimo di un anno.
- *la espulsione dall'associazione*: quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi, scopi e finalità dell'associazione da non consentire più la permanenza del socio all'interno del consesso associativo.

Il socio espulso non ha diritto di ripetizione della quota versata.